



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

Oggetto: Comune di Riola Sardo - competenza del perito industriale in elettrotecnica a sottoscrivere una relazione paesaggistica per impianti fotovoltaici.

Rispondiamo su una richiesta inoltratavi dal Comune di Riola Sardo in merito alla possibilità di un perito industriale con specializzazione elettrotecnica di sottoscrivere la relazione paesaggistica e rendere l'attestazione che "nell'immobile non sussistono opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità" nell'ambito di un impianto fotovoltaico su copertura in centro storico vincolato.

La pratica riguarda un impianto FV da 3,00 kW (potenza moduli) e 3,30 kW (complessiva), su falda interna non visibile, in zona A del PUC e in area vincolata ex art. 136, lett. c) e d), D.Lgs. 42/2004, con autorizzazione paesaggistica semplificata e Conferenza di servizi SUAPE; la modulistica A-28 indica come "tecnico incaricato" un Perito Industriale, il quale compila la relazione paesaggistica semplificata (All. D, DPR 31/2017) e l'"attesta" limitata agli aspetti non discrezionali.

**** .***. ****

1. Quadro normativo: competenze professionali e disciplina paesaggistica/energetica

In materia di competenze professionali, la Cassazione ha precisato che la progettazione di impianti FV oltre 6 kW rientra nella competenza degli ingegneri (art. 46, DPR 328/2001), ferma la regola che ciascun professionista opera nel perimetro del proprio settore di iscrizione; ciò non implica, però, una riserva assoluta su ogni impianto FV, né esclude attività strumentali di altri professionisti tecnici nei limiti di specializzazione e responsabilità (Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 02/07/2025) 09/07/2025, n. 18816).

La giurisprudenza ribadisce che i periti industriali operano secondo le relative specialità (tra cui l'elettrotecnica), non in ambiti edilizi/architettonici riservati (in termini, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 25/10/2022) 27/10/2022, n. 13886 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 23/03/2021) 25/03/2021, n. 3662). Per quanto attiene, all'autorizzazione paesaggistica semplificata, per impianti FV su edifici in aree vincolate si applica il DPR 31/2017, Allegato B (punto B.8), con relazione paesaggistica "semplificata" (All. D).

In merito all'eccezione circa l'applicabilità alla realizzazione degli impianti fotovoltaici delle disposizioni in materia di "edilizia libera", il Consiglio di Stato ha confermato il regime "libero" per FV a servizio degli edifici, coordinato sino al D.Lgs. 190/2024, mentre permangono, però, i vincoli paesaggistici e i relativi titoli (anche semplificati) (Cons. Stato, Sez. II, 14/05/2025, n. 4129). Il D.L. 17/2022 (L. 34/2022) e successive semplificazioni hanno ampliato gli ambiti di intervento energetico leggero, fatti salvi i vincoli (Cons. Stato, cit.).

2. Procedura SUAPE in Sardegna e ruoli: DUA, conferenza, asseverazioni, competenze

La L.R. 24/2016 prevede la redazione della DUA, contenenti dichiarazioni asseverate da tecnici abilitati (art. 31, c. 4: base della modulistica A-28); dalla documentazione trasmessa dal Comune, emerge che la pratica in esame sia stata incanalata in Conferenza di servizi obbligatoria ex art. 37.

Dipoi, il SUAPE procede dopo verifica formale ex art. 33 L.R. 24/2016, come ricordato nell'atto di trasmissione ai fini della conferenza. Le Direttive SUAPE (art. 6.3), richiamate dal Comune, consentono di interpellare l'Ordine in caso di dubbi sulle competenze del tecnico asseverante. Nella conferenza, è acquisita la determinazione tecnica delle amministrazioni coinvolte; in caso di inerzia o carenze, operano regole di assenso/termini e si segnala l'eventuale esito negativo delle verifiche entro i termini.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

3. Applicazione al caso: relazione paesaggistica e attestazione sullo “stato legittimo”

La modulistica regionale A-28 qualifica il perito industriale come “tecnico incaricato” e richiede due livelli di dichiarazioni:

- 1) la relazione paesaggistica semplificata All. D (contenuti tecnici-descrittivi);
- 2) l’“attestato” di conformità “limitata agli aspetti non soggetti a valutazione discrezionale”, più la spunta circa l’assenza di opere eseguite senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

In questa cornice, la relazione paesaggistica per un impianto strettamente impiantistico (FV 3 kW su falda interna, non visibile, senza alterazione di sagoma) rientra nella sfera tecnica descrittiva e nell’illustrazione della soluzione impiantistica, coerente con la specializzazione elettrotecnica e con i contenuti tipizzati dell’All. D. Infatti, nessuna riserva legale a categorie diverse risulta nella fonte giuridica e la modulistica A-28 contempla espressamente il perito industriale come tecnico asseverante.

Diverso, tuttavia, è l’ambito dell’attestazione sullo “stato legittimo” edilizio/paesaggistico dell’intero immobile (assenza di abusi o difformità paesaggistiche), che implica un controllo documentale e catastale sui titoli rilasciati, nonché sulla corrispondenza tra stato di fatto e titolo. Tale verifica, pur non essendo un “progetto edilizio”, eccede il mero profilo impiantistico e si avvicina a valutazioni tecnico-amministrative tipiche dell’area edilizio-urbanistica/paesaggistica. La giurisprudenza sulla ripartizione delle competenze conferma che i periti industriali operano per specialità e che non sussiste equipollenza generalizzata con profili edilizi/architettonici (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 25/10/2022) 27/10/2022, n. 13886; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 23/03/2021) 25/03/2021, n. 3662).

Pertanto, ai fini della verifica delle competenze professionali relative alla realizzazione delle opere de qua:

- è ammissibile che il perito elettrotecnico rediga e sottoscriva la relazione paesaggistica semplificata per l’impianto FV, con l’“attestazione” limitata agli aspetti non discrezionali direttamente connessi all’intervento impiantistico descritto (mod. A28);
- laddove l’amministrazione richieda una attestazione ampia sulla regolarità edilizia/paesaggistica dell’intero fabbricato (oltre il perimetro impiantistico), è prudente acquisire una asseverazione integrativa da un professionista con competenza edilizio-urbanistica/paesaggistica, per evitare che l’asseverazione travalichi il settore di specializzazione.

4. Edilizia libera, vincolo e titolo: effetti sulla competenza e sui controlli

L’intervento è stato correttamente inquadrato come edilizia libera (coordinamento legislativo fino al D.Lgs. 190/2024), ma in area vincolata permane l’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata (punto B.8, Allegato B, DPR 31/2017) con relazione All. D. L’edilizia libera, dunque, non elimina i controlli paesaggistici, ma semplifica gli oneri tecnici e procedurali in coerenza con il D.L. 17/2022 e successive modifiche (Cons. Stato, Sez. II, 14/05/2025, n. 4129).

Nel procedimento SUAPE, il Comune svolge una verifica formale (art. 33 L.R. 24/2016) e si avvale della Conferenza di servizi per i pareri di competenza; non è gravato da un onere generalizzato di valutare, caso per caso, la sussistenza di competenze specialistiche oltre la verifica dell’iscrizione e della



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

luglio 2026

qualifica del sottoscrittore, potendo comunque interpellare l'Ordine in caso di dubbi motivati (Direttive SUAPE, art. 6.3).

5. Conclusioni

Per quanto precede, è ragionevole concludere che, sulla base della legislazione vigente, sia legittimo che un perito industriale elettrotecnico sottoscriva la relazione paesaggistica semplificata All. D per un impianto FV su edificio come quello in esame (3 kW su falda interna, non visibile), e che renda l'“attestazione” limitatamente agli aspetti non discrezionali connessi all'intervento impiantistico, come tipizzato dall'A-28.

L'attestazione ampia di regolarità edilizia/paesaggistica dell'intero immobile, se richiesta oltre la funzionalità dell'impianto, tuttavia, non rientra fisiologicamente nella specializzazione elettrotecnica ed è preferibile sia resa (o integrata) da un tecnico con competenza edilizio-urbanistica/paesaggistica, in coerenza con la giurisprudenza sulla ripartizione delle competenze.

Per quanto attiene alle attività istruttorie del Comune, si conferma che il SUAPE svolga la verifica formale e, solo in caso di dubbi sulla pertinenza delle competenze del tecnico rispetto all'asseverato, possa richiedere, così come è avvenuto, un parere all'Ordine (art. 6.3 Direttive SUAPE), senza che esista un onere generalizzato di sindacare il merito professionale del sottoscrittore oltre i limiti indicati dalla legge.

In conclusione, nel quadro energetico/paesaggistico vigente, l'intervento resta in edilizia libera sul piano edilizio (come coordinato sino al D.Lgs. 190/2024), ma necessita di autorizzazione paesaggistica semplificata in quanto in area vincolata (DPR 31/2017, All. B, B.8; All. D), con relazione coerente con i contenuti tipizzati e con il perimetro di specializzazione del sottoscrittore (Cons. Stato, Sez. II, 14/05/2025, n. 4129).

Pertanto, il perito elettrotecnico è competente a sottoscrivere la relazione paesaggistica semplificata e l'“attestazione” tecnica non discrezionale per il FV oggetto di pratica; per un'asseverazione sullo “stato legittimo” generale dell'immobile si raccomanda una integrazione da professionista con competenza edilizio-paesaggistica, ferma la facoltà del SUAPE di rivolgersi all'Ordine in caso di dubbi motivati.